

La Consulta dà al volontariato un fondamento costituzionale

DI EMANUELE ROSSI

In origine vi erano le «Confraternite di Beneficenza», che proprio in Toscana ebbero il primo sviluppo con il termine di «Misericordie», sorte durante il Medioevo per dare risposta ai bisogni delle persone a cui nessuno provvedeva, a cominciare dalla sepoltura dei morti. Nell'Ottocento queste realtà, che si erano diffuse e meglio organizzate, furono regolate dalla legge e chiamate «Opere pie», tradendo nel nome l'ispirazione religiosa - e cristiana in particolare - che ne era all'origine. Poi vennero le «Istituzioni pubbliche di beneficenza» per trasformare quelle formazioni nate dall'iniziativa privata in enti pubblici: anche il fascismo proseguì su questa strada, non concedendo che vi fosse spazio per altro fuori dallo Stato. La Costituzione cambiò registro, ponendo a proprio fondamento l'eguaglianza e la solidarietà, e riconoscendo alle organizzazioni private piena libertà di agire. Nel 2001 fu addirittura introdotto nel testo costituzionale il principio di sussidiarietà, che imponeva agli enti pubblici di favorire «l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale». Tra la Costituzione del 1948 e la riforma del 2001 era però intervenuto il legislatore ordinario, che nel 1991 aveva regolato buona parte di quel mondo, disciplinando le «organizzazioni di volontariato»; e anche su questa legge c'è una mano toscana, quella di Maria Eletta Martini. Sono poi venute le cooperative «sociali», le «associazioni di promozione sociale», le imprese «sociali». Una realtà insieme unitaria e

plurale, ma ispirata a un medesimo fine di solidarietà: e si è cominciato a parlare di «terzo settore», per distinguerlo dal primo (quello delle istituzioni pubbliche) e dal secondo (il «mercato», ovvero gli enti che operano per scopo di profitto). Nel 2017 è stato approvato un «Codice», nome impegnativo che tradizionalmente è riservato alla classificazione delle grandi categorie giuridiche: il «Codice del Terzo settore», che ha dettato regole comuni a quel mondo e ne ha previsto misure di favore nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Ma quel Codice è una legge come tante altre: che rapporto ha con la Costituzione? La risposta a questa domanda l'ha fornita ora la Corte costituzionale, con una importante sentenza (la n. 131/2020, redattore Luca Antonini). In essa si afferma che gli enti del terzo settore sono rappresentativi della «società solidale», in quanto costituiscono «sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale», tali da produrre «effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno"». E ancora, la Corte ricorda come «fin da tempi molto risalenti le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese». E ricorda altresì una come «prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli

si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso». E tutto ciò consente dunque di radicare il terzo settore, e il relativo Codice, nel solco della Costituzione.

Qualche tempo fa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolineò il valore del volontariato nella società, mettendo in risalto l'importanza dell'azione dei

volontari quale «energia irrinunciabile della società» e «patrimonio generato dalla comunità». Papa Francesco, durante l'Angelus di qualche domenica fa, ha riconosciuto nel volontariato «una delle grandezze della società italiana».

Sia chiaro: il volontariato non è tutto il terzo settore, ma una parte di esso. Ma entrambi devono essere espressione del medesimo spirito: e l'azione posta in essere, anche in questa fase emergenziale, da tante persone che operano in esso (come anche, non bisogna dimenticare, all'interno di enti pubblici) ha dimostrato che il terzo settore costituisce un patrimonio importante, e forse irrinunciabile, della nostra società. Questo non deve permettere agli enti pubblici di venir meno alle proprie responsabilità, né indurre il terzo settore a tradire la propria ispirazione, magari trasformandosi in piccole o grandi imprese per approfittare di una situazione di privilegio.

La sentenza della Corte riconosce a questo mondo un fondamento costituzionale: la realtà deve dimostrare che si tratta di un riconoscimento meritato.





Costituisce un patrimonio importante della nostra società. Questo non deve permettere agli enti pubblici di venir meno alle proprie responsabilità, né indurre il terzo settore a tradire la propria ispirazione, magari trasformandosi in piccole o grandi imprese